

N°	11011	DI REPERTORIO	N° 7738 DI RACCOLTA
		VERBALE DI DEPOSITO	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		Il giorno otto maggio duemilaventisei	Registrato ad Albano Laziale il 11/05/2026 al n. 8398 Serie 1T Pagati E.
		alle ore quindici e minuti venticinque	
		08/05/2026 ore 15:25	
		In Palestrina, Via Prenestina Nuova n. 301/C, nel mio studio.	
		Innanzi a me Dr. GIORGIO VALENTE, Notaio in Palestrina,	
		iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti	
		di Roma, Velletri e Civitavecchia,	
		è presente:	
		- MARCHETTI CLAUDIO, nato a Palestrina il 2 settembre 1984,	
		residente in Palestrina, Via San Francesco Tende n. 35, codice	
		fiscale MRC CLD 84P02 G274D, nella sua qualità di Presidente	
		del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "CORO POLI-	
		FONICO CITTA' DEL PALESTRINA APS ETS", con sede in Palestrina,	
		Vicolo Pierluigi n. 3, codice fiscale 93001750582, Associazio-	
		ne senza personalità giuridica, Associazione già iscritta	
		all'anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate,	
		tale nominato con verbale dell'Assemblea dei Soci in data 11	
		dicembre 2023 e con verbale del Consiglio di Amministrazione	
		in data 11 dicembre 2023, munito degli occorrenti poteri in	
		virtù del vigente statuto e del verbale del Consiglio di Ammi-	
		nistrazione in data 19 gennaio 2026 che, in estratti autentici	
		per me Notaio si trovano allegati sotto le lettere "A", "B" e	

"C", all'atto a mio rogito in data 05 febbraio 2026 repertorio n. 10702/7546, registrato ad Albano Laziale in data 06 febbraio 2026 al n. 1984 serie 1T, ed espressamente autorizzato al presente atto in virtù della delega conferita dall'Assemblea dei soci contenuta in detto atto;

cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente, nella sua qualità, mi chiede di redigere il presente atto ed a tal fine dichiara e premette quanto segue:

- che con il suddetto verbale di Assemblea, l'Associazione "CORO POLIFONICO CITTA' DEL PALESTRINA APS ETS" ha approvato le modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore;

- che a seguito dell'invio dell'atto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore l'Associazione "CORO POLIFONICO CITTA' DEL PALESTRINA APS ETS" ha ricevuto a mezzo posta elettronica certificata dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Regione Lazio una comunicazione del 14 aprile 2026 nella quale veniva precisato che per poter procedere con il completamento delle procedure di iscrizione al RUNTS è necessario attribuire il diritto di voto anche ai soci onorari come previsto da D.Lgs. 117/2017;

- che nello statuto allegato al verbale sopra indicato è stato erroneamente riportato all'articolo 20 che i soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea;

- che è stato predisposto il testo corretto dello statuto dell'Associazione "CORO POLIFONICO CITTA' DEL PALESTRINA APS ETS" riportante correttamente il diritto di voto anche per i soci onorari, in modo che sia rispettata la parità di diritti e di doveri fra tutti gli aderenti all'Associazione.

Tanto premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto il signor Marchetti Claudio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "CORO POLIFONICO CITTA' DEL PALESTRINA APS ETS" al fine di ottemperare alla richiesta ricevuta dall'Ufficio Regionale del RUNTS per poter procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore mi richiede di ricevere il testo dello statuto sociale corretto che disciplinerà la vita dell'Associazione che composto di quaranta (40) articoli si allega al presente atto sotto la lettera "A", senza lettura da parte di me Notaio per dispensa del comparente, sottoscritto ai sensi di legge.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Associazione che, come rappresentata, richiede le agevolazioni previste dal comma 3 dell'articolo 82 del Codice del Terzo Settore, con esenzione dall'imposta di registro avendo il presente verbale lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative.

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, su un foglio per quattro facciate, è stato letto da me Notaio, al com-

parente che approva; sottoscritto alle ore sedici e minuti
cinque.

Firmato in originale:

Claudio Marchetti

Dr. GIORTGIO VALENTE - NOTAIO

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.11011 DI REPERTORIO N.7738 DI RACCOLTA

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita la associazione denominata

CORO POLIFONICO CITTA' DEL PALESTRINA APS ETS

Articolo 2 - FINALITÀ

La associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quali: promozione della cultura e dell'arte, promuovere e incrementare l'attività del canto corale, sostenerne la missione formativa ed educativa nel contesto culturale e sociale. In particolare l'associazione ha lo scopo di istituire in Palestrina un complesso corale denominato "Coro polifonico città del Palestrina" per l'esecuzione di musica polifonica e corale.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di cui al c. 1 art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui al presente articolo [lettera "i" articolo 5 D.Lgs. 117/2017];

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lettera "l" articolo 5 D.Lgs. 117/2017].

La associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 - SEDE

La associazione ha sede nel Comune di Palestrina.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

	L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata uni-	
	camente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati	
	e, ai sensi dell'art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore,	
	dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo ammini-	
	strativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Articolo 5 - DURATA	
	La associazione ha durata illimitata.	
	Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO	
	La associazione non persegue alcuno scopo di lucro.	
	La associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammet-	
	te discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religio-	
	ne, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di di-	
	scriminazione.	
	Articolo 7 - DOMICILIAZIONE	
	Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi so-	
	ciali, per i loro rapporti con l'associazione, è quello che	
	risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con	
	obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamen-	
	to.	
	SEZIONE II - IL PATRIMONIO	
	Articolo 8 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio iniziale della associazione è costituito dalle	
	quote di iscrizione versate dagli associati.	

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati come sopra, è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

La associazione può realizzare attività di raccolta fondi an-

che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-

zioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli

	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può	
	essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e	
	delle Finanze.	
	Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di	
	estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio	
	residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
	all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva di-	
	versa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Ter-	
	zo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano	
	analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o	
	dell'organo sociale competente.	
	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in as-	
	senza o in difformità del suddetto parere sono nulli.	
	Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	
	L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni	
	destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti	
	di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di	
	cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.	
	SEZIONE III - PARTECIPAZIONI	
	Articolo 13 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI	
	Possono partecipare all'associazione persone fisiche, in un	

numero non inferiore a sette, oppure altre associazioni di promozione sociale o altri enti senza scopo di lucro o del terzo settore, in un numero non inferiore a tre.

Il numero degli enti senza scopo di lucro o del terzo settore partecipanti all'associazione non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti alla medesima associazione.

Se, nel corso della vita dell'associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello indicato al precedente comma, gli associati devono essere integrati entro il termine di un anno dal verificarsi di tale evento, pena la cancellazione automatica dell'associazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, stabilita dall'organo amministrativo.

La quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda

dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo;

tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed anno-

tata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere

debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto

deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni

dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'am-

missione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pro-

nunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associa-

tivo eletto dall'assemblea a tal fine.

Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione

in relazione all'ammissione di nuovi associati.

Articolo 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;

- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità associative;

- di osservare la prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;

- di osservare le decisioni degli organi sociali;

- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 15 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;
- morte dell'associato;
- esclusione dell'associato;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

	L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso	
	della propria partecipazione al patrimonio.	
	Articolo 18 - MORTE DELL'ASSOCIATO	
	In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non	
	devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.	
	Gli associati superstiti possono continuare l'attività asso-	
	ciativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsenta-	
	no.	
	Articolo 19 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO	
	Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione	
	dell'associato per giusta causa.	
	Articolo 20 - SOCI ONORARI	
	Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche o Enti che	
	contribuiscono in maniera rilevante alla vita culturale ed	
	istituzionale della Associazione, riconosciuti tali con deli-	
	bera del Consiglio di Amministrazione.	
	I soci onorari hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti	
	degli altri associati compreso il diritto di voto in assem-	
	blea.	
	SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI	
	IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE	
	Articolo 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione, composto da un minimo di tre (3) a un massimo di sette	
	(7) Consiglieri, all'interno del quale devono essere nominati:	

	- un Presidente;	
	- un Vicepresidente;	
	- un Segretario;	
	- un Tesoriere e vice tesoriere.	
	- un direttore organizzativo e vice direttore organizzativo.	
	Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di	
	qualsunque genere, il Vicepresidente:	
	- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura	
	l'andamento;	
	- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti	
	interni;	
	- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione;	
	- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approva-	
	zione del Consiglio di Amministrazione;	
	- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.	
	Il Segretario:	
	- coadiuva Presidente e Vicepresidente nello svolgimento delle	
	loro funzioni;	
	- verbalizza le assemblee soci e le adunanze dell'organo ammi-	
	nistrativo;	
	- cura la tenuta dei libri sociali.	
	Il Tesoriere:	
	- cura la tenuta della cassa dell'ente;	
	- cura la tenuta della contabilità dell'ente;	

- effettua verifiche e controlli contabili;

- coadiuva il Presidente o Vicepresidente nella predisposizione della bozza del bilancio.

Il Direttore Organizzativo:

- cura le attività di natura diversa da quelle artistica e finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Codice del terzo Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati secondo le modalità di decisione del presente statuto.

Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 2, Codice del Terzo Settore e 2382 codice civile.

Gli amministratori possono essere anche non associati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, Codice del Terzo Settore.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cit-

tadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per tre (3) esercizi e comunque nei limiti di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (inclusa l'ipotesi in cui venga meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari), l'assemblea degli associati provvede alla loro sostituzione.

Articolo 23 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni. Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verifican-

dosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 24 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter-

minandone i poteri.

Articolo 25 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 26 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea degli associati può, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare emolumenti, compensi o corrispettivi.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 27 - CONFLITTO DI INTERESSI

Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Articolo 28 - RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di più di cinquecento (500) associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, codice civile.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte dell'associazione o degli associati all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

	Delle obbligazioni e dei debiti assunti in nome e per contro	
	dell'associazione non risponde l'amministratore, ma esclusiva-	
	mente l'associazione con il proprio patrimonio.	
	IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Articolo 29 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'assemblea degli associati può eleggere un organo di control-	
	lo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dal-	
	la legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della	
	complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate	
	dall'associazione.	
	La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando sia-	
	no superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti li-	
	miti:	
	- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 150.000,00	
	(centocinquantamila virgola zero zero);	
	- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro	
	300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);	
	- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 (sette)	
	unità.	
	L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due eserci-	
	zi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria	
	quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi	
	dell'articolo 12 del presente statuto.	
	I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a	

	revoca o dimissioni o per il periodo de-terminato dagli asso-	
	ciati al momento della nomina e non sono rieleggibili.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399	
	codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.	
	2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da	
	almeno uno dei componenti.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.	
	8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'ade-	
	guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-	
	le e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di	
	cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può	
	esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo	
	di controllo è costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia sta-	
	to redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo	
	14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto	
	dell'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.	

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 30 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) ;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 31 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri, e alle relative funzioni.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 32 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne fac-

ciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa.

Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda o ulteriori convocazioni qualunque sia il numero dei partecipanti.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3

(due terzi) degli associati in prima convocazione e almeno 1/3

(un terzo) in seconda o successive convocazioni e il voto fa-

vorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Al fine di sciogliere l'associazione e devolvere il patrimonio

sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre

quarti) degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un

altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresenta-

re sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di

associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in ca-

so di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corri-

spondenza o in via elettronica, purché sia possibile verifica-

re l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 33 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea della associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei

componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 34 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle deci-

sioni degli associati.

SEZIONE V - IL BILANCIO

Articolo 35 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e deve essere depositato al registro Unico Nazionale del Terzo Settore o al Registro delle Imprese:

- in generale, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale obbligati a tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 codice civile, entro sessanta giorni dall'approvazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendi-

conto per cassa. Se poi i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non sono superiori ad euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo [articolo], del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 36 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 37 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, l'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

Articolo 39 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 40 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Firmato in originale:

Claudio Marchetti

Dr. GIORTGIO VALENTE - NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dott. Giorgio Valente, Notaio in Palestrina, Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16.2.1913 n.89.

Palestrina lì, 12 maggio 2026

Firmato digitalmente GIORGIO VALENTE Notaio



Firmato digitalmente da
GIORGIO VALENTE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001